



S E N T E N Z A N . 2 6 0 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73532

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli (del foro di La Spezia), nonché elettivamente domiciliato a La Spezia in corso Nazionale n° 212 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto – 1^a divisione – 7^a sezione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 2 marzo 2022 (omissis) ha evidenziato che, il 2 maggio 2006, era transitato dal servizio nell'Esercito all'impiego civile presso il Ministero della Difesa, per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato; e che altresì, nel 2004, era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio riguardo a due patologie, con conseguente attribuzione dell'equo indennizzo ed alla pensione privilegiata. Tuttavia egli ha lamentato che tale pensione,

in quinta categoria, aveva avuto decorrenza soltanto dal 1° dicembre 2018, cioè dal mese successivo a quello in cui egli aveva presentato la relativa istanza, anziché dalla data del transito dal servizio militare all'impiego civile; e che, inoltre, nella pensione stessa non erano stati computati i cc.dd. sei scatti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n° 165/1997.

Perciò il (omissis) ha domandato l'antergazione della pensione privilegiata, fin dalla data del 2 maggio 2006 in cui era avvenuto il suddetto transito; e la riliquidazione della pensione stessa, computandovi anche i sei scatti in questione.

2. Con comparsa depositata il 13 settembre 2018 si è costituito il Ministero della Difesa, evidenziando che la decorrenza della pensione privilegiata del (omissis) era coincisa con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza amministrativa, perché quegli aveva conservato una residua capacità lavorativa; e che, altresì, quest'ultima legittimava anche il diniego dei sei scatti.

3. Dopo che all'udienza del 25 settembre 2024 era stato assegnato termine per memorie conclusionali, di tale facoltà si sono avvalse ambo le parti, nella medesima data del 25 novembre di quello stesso anno.

Poi, all'udienza del 10 dicembre 2024, la causa è stata discussa soltanto dal (omissis) e trattenuta in decisione; ed infine, dopo due rinvii per lettura del dispositivo, quest'ultima è avvenuta all'udienza del 18 febbraio 2025, secondo quanto riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. L'art. 167 del D.P.R. n° 1092/1973 sancisce, al primo comma, che “il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”; e, al secondo comma, che “in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato

a domanda". Orbene la giurisprudenza d'appello di questa Corte (*ex plurimis*: Prima sezione, sentenza n° 226/2024; Seconda sezione, sentenza n° 440/2022; Terza sezione, sentenza n° 3/2024) è concorde nell'escludere che il transito all'impiego civile, quale che sia l'eziologia delle infermità che abbiano comportato l'inidoneità al servizio militare incondizionato e quindi il transito stesso, non è assimilabile alla definitiva cessazione dal servizio contemplata dal primo comma del predetto art. 167.

Perciò, visto che l'istanza di pensione privilegiata risulta presentata dal (omissis) l'8 novembre 2018 (all. 5 alla comparsa del Ministero) in riferimento a due patologie delle quali fin dal 2004 era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio (all. 2 al ricorso), è applicabile il terzo comma dell'art. 191 del già richiamato D.P.R. n° 1092/1973: a mente del quale, "per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ...", cioè appunto dal 1° dicembre 2018 (all. 1 al ricorso).

5. Inoltre tale riconoscimento di un trattamento di pensione a domanda impedisce di riconoscere i sei scatti contributivi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n° 165/1997: perché di essi è prevista l'attribuzione "... all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda ...".

Anche a questo proposito è consolidato l'orientamento della giurisprudenza d'appello (*ex multis*: Terza sezione, sentenza n° 216/2024).

6. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza delle domande attoree, la peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73532, proposto da (OMISSIS)contro il Ministero della Difesa:

- 1) rigetta il ricorso proposto;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.08.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli